

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1132-A

Relazione orale

Relatori **BENVENUTO** e **LEGNINI**

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 16 novembre 2006

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria (*)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 1750)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 ottobre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 2006*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalle Commissioni permanenti 5^a e 6^a riunite
con indicazione del relativo esito procedurale*

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Disegno di legge n. 1132:

Emendamenti al disegno di legge:

– articolo 1 *Pag.* 3

Emendamenti al decreto-legge:

– articolo 1 » 4

– articolo 2 » 29

EMENDAMENTI
al disegno di legge

Art. 1.

x1.0.1 (già 2.64)

EUFEMI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

EMENDAMENTI**al decreto-legge****Art. 1.****1.1 (testo 2)**

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.1 (v. testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.2

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

1.3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi 1 e 2;
- b) comma 5;
- c) comma 7.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Leale collaborazione in campo fiscale)

1. Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire qualunque tipo di dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fini tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente.

2. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto al comma 1 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 8, capoverso art. 75-bis, comma 3;
- b) comma 30.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;

- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

2) al comma 2, sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.4

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.5

PERRIN, FERRARA, FRANCO PAOLO, BALDASSARRI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

1.6

PERRIN, BALDASSARRI, FERRARA, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

1.7

PERRIN, BALDASSARRI, FERRARA, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "sono tenuti ad utilizzare" con le seguenti: "possono utilizzare"».

Conseguentemente:

al comma 14, sostituire le parole: «non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro»;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

b) dopo il comma 178, inserire il seguente:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento».

1.8

AUGELLO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37, comma 8, lettera a), dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

"4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."».

1.9

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti esercenti i magazzini generali, i depositi doganali e quelli fiscali di cui al comma 1, anteriormente all'avvio dell'operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti apposita comunicazione al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata che deve essere rapportata alla movimentazione complessiva delle merci nell'anno."».

1.10

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della non effettuazione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi consistenti in manipolazioni usuali (quali, a titolo esemplificativo, verifica e controllo dei sigilli, verifica sommaria della merce, riscontro con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali tra cui l'acquisizione dell'autofattura o altra documentazione per l'estrazione dal deposito e la consegna all'importatore) relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA ancorché queste operazioni siano materialmente eseguite nei luoghi limitrofi ovvero adiacenti ad esso».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.11

CURTO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

4-quater. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei mesi.

4-quinquies. La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più.

4-sexies. Le pene previste dagli articoli 473 e 474, nonché dall'articolo 474-bis, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'im-

putato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'attività di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti».

1.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ommesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000».

1.13 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 della legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa

corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.13 (v. testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 37 della legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi 4, 5, 6 sono soppressi».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

1.14

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

I commi 8 e 8-bis sono abrogati.

1.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.16

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro"».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

1.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, primo periodo le parole: "tre distinte violazioni" sono sostituite dalle seguenti: "due distinte violazioni"».

1.18

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI,
BETTAMIO, COSTA

Respinto

Al comma 8, capoverso 2, le parole: «contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertate».

1.19

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 8, capoverso 2, sostituire la parola: «quinquennio» con le parole: «un mese».

1.20

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alla riduzione della pressione fiscale.».

1.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 14, al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» e «30 milioni» rispettivamente con le seguenti: «5 milioni» e «10 milioni»;

Conseguentemente sopprimere le parole: «nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato» e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «La rimanenza delle maggiori entrate del presente comma valutate in 5 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale.».

1.22

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «acquisizione dei pareri» aggiungere le seguenti: «, obbligatori e vincolanti.».

1.23

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «rendono il parere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro trenta giorni dall'assegnazione, rendono il parere obbligatorio e vincolante se adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.».

1.0.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Irretroattività sostanziale delle disposizioni tributarie)

1. Per la salvaguardia delle condizioni essenziali di garanzia del contribuente e di certezza del rapporto tributario, tutte le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo. In particolare, il divieto di retroattività si applica alle disposizioni che disciplinano:

a) l'istituzione di nuovi tributi, imposte, tasse, o altri prelievi coattivi comunque denominati;

b) gli aspetti essenziali della fattispecie impositiva, l'identificazione del soggetto passivo o di eventuali coobbligati, responsabili o sostituti di imposta;

c) la determinazione della base imponibile, l'ammissibilità o l'ammontare di deduzioni, detrazioni o altre componenti negative della prestazione dovuta, l'ammontare della tassa o imposta dovute ovvero delle relative aliquote e scaglioni, se previsti;

d) le forme e modalità di esercizio del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

2. In ogni caso, fermo quanto previsto ai sensi del comma 1, l'introduzione di disposizioni di carattere tributario non può comportare per ciascun contribuente aggravii della specifica posizione soggettiva, riferita al prelievo coattivo considerato, se non a partire dal periodo di imposta successivo, in caso di tributi periodici, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, con riferimento alle altre forme di prelievo.

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, ai fini della determinazione di versamenti di tributi, imposte e tasse a carattere periodico da effettuarsi in acconto, il relativo importo è sempre computato secondo le disposizioni applicabili per il periodo di imposta in cui è effettuato il relativo versamento.

4. Ogni disposizione normativa in contrasto con quanto previsto ai sensi del presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.»;

Conseguentemente, nell'articolo 1, al comma 8-ter aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per le violazioni contestate tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo vigente alla data del 2 ottobre 2006.

Conseguentemente, nell'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 18, lett. b) e c);*
- b) commi da 33 a 36, nonché, al comma 38, l'ultimo periodo;*
- c) comma 43;*
- d) comma 72;*

Conseguentemente, al comma 22, capoverso 13, prima delle parole: «in corso» inserire le seguenti: «successivo a quello»

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

3) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

4) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme desti-

nate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.24

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 2;
- b) comma 9;
- c) comma 13 e 14;
- d) commi 16 e 17.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101
- b) comma 137
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 20021 n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007 gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

5) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

6) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.25

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35 sono soppressi i commi 15 e 16.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono sopprese le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- m) commi 100 e 101.*
- n) comma 137;*
- o) commi da 138 a 142;*
- p) commi da 151 a 154;*
- q) commi da 155 a 157;*
- r) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro.».

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

15) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

16) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.26

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Nell'articolo 2, sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) comma 45;
- b) comma 57;
- c) comma 63;
- d) comma 71;

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;
- b) comma 137;
- c) commi da 138 a 142;
- d) commi da 151 a 154;
- e) commi da 155 a 157;
- f) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento.

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui

all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978: n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;
- b) all'articolo 29, sopprimere il Comma 7;
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

11) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti in caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

12) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 190 per cento per ciascun anno.

1.27

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2 sopprimere le seguenti disposizioni:

- a) commi da 47 a 54.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato", sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della, legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*
- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;*
- c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

7) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

8) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350."

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno.

1.28

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2, dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per garantire la prosecuzione delle attività produttive anche nel caso di trasferimenti generazionali di imprese, sono esenti dal pagamento delle imposte di successione i trasferimenti a causa di morte aventi ad oggetto l'intero patrimonio aziendale quando l'erede, all'atto dell'accettazione di eredità, si obblighi espressamente alla prosecuzione della medesima attività produttiva per almeno cinque anni successivi. In caso di cessione o affitto dell'azienda o di rami d'azienda a terzi prima della scadenza del termine di cui al primo periodo, l'amministrazione finanziaria procede al recupero a tassazione degli importi dovuti ai sensi dei commi da 47 a 54, oltre gli interessi a decorrere dalla data di apertura della successione e fino al soddisfo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma»;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- g) commi 100 e 101;
- h) comma 137;
- i) commi, da 138 a 142;
- j) commi da 151 a 154;
- k) commi da 155 a 157;
- l) comma 179.

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni"» sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico, per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è soppresso;

b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;

c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

9) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di, previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

10) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.29

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2 sopprimere i commi da 117 a 134.

All'articolo 1, comma 17, sono soppresse le parole da: «La metà delle risorse finanziarie» fino alla fine del comma;

Conseguentemente, nell'articolo 2, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) commi 100 e 101;*
- b) comma 137;*
- c) commi da 138 a 142;*
- d) commi da 151 a 154;*
- e) commi da 155 a 157;*
- f) comma 179.*

Conseguentemente, nell'articolo 2, dopo il comma 181, inserire i seguenti:

«182. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: "territorio dello Stato" sono inserite le seguenti: "nella misura del 27 per cento".

183. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole "quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti "cinquemila euro".

184. A decorrere dall'anno 2007, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

185. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

186. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è ridotta dell'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

187. Nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 16 è soppresso;*

- b) all'articolo 29, sopprimere il comma 7;
c) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

13) al comma 1, sopprimere le seguenti parole "o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente";

14) al comma 2 sostituire le parole "10 per cento" con le seguenti "5 per cento".

188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

1.30

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi 18 e 19.

1.31

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, aggiungere al termine il seguente periodo: "Per le prestazioni di cabotaggio stradale effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto devono essere adempiuti o esercitati dagli stessi soggetti direttamente, identificandosi ai sensi dell'articolo 35-ter"».

1.32

AUGELLO, BALDASSARRI

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n.17, sostituire le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

1.33

AUGELLO, BALDASSARRI

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.».

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.1 (v. testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

All'articolo 2, sopprimere i commi da 1 a 73.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.206

BALDASSARRI, MATTEOLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte» con le parole: «comunque non superiore all'1 per cento delle somme iscritte».

2.205

BALDASSARRI, MATTEOLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sopprimere capoverso «Articolo 72-bis».

2.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario della riscossione, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione"».

2.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo i seguenti: "Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo"».

2.4

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sopprimere i comma 101 e 137.

2.5

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:

"25-ter. Le facoltà di cui ai commi 25 e 25-bis si applicano anche ai comuni limitatamente ai fini della riscossione coattiva delle proprie entrate e delle attività finalizzate alla partecipazione dei medesimi al contrasto all'evasione fiscale previste dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche se effettuate con le modalità di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

2.6

FRUSCIO, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, dopo il comma 46 inserire i seguenti:

«46-bis. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

«46-ter. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunera-

zione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

2.8

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 16.

2.9

THALER AUSSEHOFER, PERRIN, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Respinto

Sopprimere il comma 16.

2.10

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Ritirato

Al comma 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai contributi versati a favore di enti benefici, onlus, istituzionali assistenziali, associazioni culturali e di categoria. Con Regolamento da emanarsi ai

sensi della legge n. 400 del 1988 sono definite le procedure in ordine alla speciale procedura di riscossione di cui al presente comma».

2.11

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dichiarato inammissibile

Abrogare il comma 17.

2.12

DAVICO, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per gli anni 2007 e 2008 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.13

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 6 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 13 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 13 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12 per cento, del 14 per cento e del 14 per cento».

2.14

AUGELLO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 18, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) Il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo"».

2.15

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 18, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «10 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 1° per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 1° per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.16

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 18 sopprimere la lettera c).

2.17

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-*bis*. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.18

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Al comma 18, la lettera c) è sostituita come segue:

«8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.19

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 18, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni dei commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.20

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 12 e 12-*bis*».

2.21

PERRIN, FERRARA, POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.22

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 21, sostituire la parola: »vigenti» con la seguente: »approvati».

2.23

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 22, sopprimere le parole da: « Per le perdite relative ai primi tre periodi» fino alla fine del comma.

Conseguentemente al comma 23, sopprimere le parole da: «Per i redditi delle società partecipate» fino alla fine del comma.

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.

181-ter. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.24

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Sopprimere il comma 46.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.25

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto*Sopprimere il comma 57.**Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.*

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.26

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto*Sopprimere il comma 46.**Conseguentemente, sopprimere il comma 24 dell'articolo 2.*

Dopo il comma 46 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«46-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

2.27

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 24.

2.28

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 67 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" inserire le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche, e i compensi erogati";

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».

Conseguentemente: dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.29 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi

dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1917, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Consequenente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.29 (v. testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti. In caso di successivo riscatto dei fabbricati in locazione finanziaria, il relativo costo fiscalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 110 del DPR 22 dicembre 1917, n. 917, è assunto al lordo delle quote dei canoni non dedotte».

Consequenente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.30

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 29, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i piani di incentivazione deliberati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tale condizione è soddisfatta se l'opzione è esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente al momento dell'assegnazione» aggiungere le seguenti: «, al netto delle minusvalenze realizzate rispetto al valore normale al momento dell'assegnazione,». Aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «L'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pagata fino al superamento del predetto limite è portata in detrazione dall'IRPEF».

Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.31

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 29 aggiungere la seguente lettera: «d) I meccanismi di compensi premianti relativi ad operazioni condotte da società di private equity in cui successivamente all'acquisizione di società target che necessitano di piani di rilancio vengono attribuiti opzioni di esercizio di azioni che divengono esercitabili nel progetto di private equity».

2.32

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono soppressi. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223».

Conseguentemente: al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni»; dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

179-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.33

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30 è inserito il seguente:

«30-bis Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

2.34

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

«31-bis. Per gli anni 2007 e 2008 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

31-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 12.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto legislativo n.165 del 1999 e decreto legislativo n.188 del 2000 (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525) come stabilito di anno in anno nella legge finanziaria».

2.35

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite dalle seguenti: "in quello della pesca".

32-ter. La disposizione del comma 32-bis si applica dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007. All'onere derivante dall'attuazione de presente articolo, valutato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.36

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 33 sopprimere le parole da: «Tali redditi» fino alla fine del comma.

2.37

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2007».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta

sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».

2.38

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 34 sopprimere le parole da: «In tale caso» fino alla fine del comma.

2.39

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Respinto

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

«37. All'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui al numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera *a*) del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

b) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;

c) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

«*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento ed al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

Conseguentemente al comma 178, dopo le parole: «e dai commi», inserire il numero seguente: «37».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa sui superalcolici, di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata dell'1 per cento.

Conseguentemente al comma 154 sostituire le parole: «euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009» con le seguenti: «euro 508.000 per l'anno 2007, di euro 364.000 per l'anno 2008 e di euro 368.000 per l'anno 2009».

2.40

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Il comma 37 è sostituito dal seguente:

37. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente comma 3 devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

2.41

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

I commi 71 e 72 sono abrogati.

Conseguentemente: dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-bis. 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma».

Dopo il comma 46-bis è inserito il seguente:

«46-ter. 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.42

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Il punto 3 della lettera b) è abrogato.

Dopo il comma 46 è inserito il seguente:

«46-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";

2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

Dopo il comma 46-*bis* è inserito il seguente:

«46-*ter* - 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».

2.43

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-*bis*. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà della Cassa di previdenza degli addetti ed impiegati in agricoltura (decreto legislativo n. 508 del 1984), che gestisce forme pensionistiche obbligatorie e garantisce il TFR dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 28 novembre 1862, n. 1655 disciplinate dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1883, n. 124, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 46, inserire i seguenti:

«46-*bis*. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 200.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce le modalità applicative della presente norma.

46-*ter*. - 1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle

somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».

2.44

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Dopo il comma 46-quater è inserito il seguente:

«46-*quinquies*. a) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

b) La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

c) Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

2.45

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Sopprimere i commi 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.46

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi da 47 a 54.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-*bis*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.47

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo il comma 47, è inserito il seguente:

«4-*bis*. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento».

Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.

2.48 (testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 48, la lettera a) è modificata dalla seguente:

«a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento»;

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado di 5 milioni: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.48 (v. testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Al comma 48, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) devoluti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei parenti in linea collaterale fino al secondo grado sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario, un milione di euro: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

2.49

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 48, lettera a), dopo le parole: «e dei parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 1° grado».

Conseguentemente, al comma 49, lettera a), dopo le parole: «e dei parenti in linea retta» inserire le seguenti: «e dei parenti in linea collaterale di 1° grado».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-quinquies. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.50

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Ritirato

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole da: «sul valore» fino a: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «sulla quota eccedente 50 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 49, lettera a), sostituire le parole da: «sul valore» fino a: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «sulla quota eccedente 50 milioni di euro».

Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.203

MATTEOLI, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Al comma 48, sostituire le parole: «1.000.000 di euro» con le seguenti: «1.500.000 di euro» e «4 per cento» con: «2 per cento».

2.51

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Ritirato

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 181-*bis* si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Ritirato

Al comma 48, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

al comma 49, alla lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento»;

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-*bis*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-*ter*. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 181-*bis* si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.53

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 48, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado 5 milioni: 4 per cento».

2.54

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Per valore complessivo netto dei beni, qualora si tratti di beni immobili, si intende il valore catastale rivalutato».

2.55

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 49, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, e dei parenti collaterali fino al secondo grado, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascuno beneficiario un milione di euro: 4 per cento».

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.56

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Ritirato

Al comma 49, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b), sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera c), sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «7 per cento»;

dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-quater. Le disposizioni di cui al comma 181-bis si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.57

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Ritirato

Al comma 49, lettera a), sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:

«181-bis. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

181-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

181-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 181-*bis* si applicano al periodo di imposta in corso 1° gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre 2006 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati».

2.58

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Dichiarato inammissibile

Al comma 49, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per i trasferimenti di aziende costituite anche in forma societaria ove viene assicurato il proseguimento dell'attività di impresa, il valore complessivo netto eccedente per ciascun beneficiario coniuge, parenti in linea retta e parenti collaterali fino al secondo grado 5 milioni: 4 per cento;».

2.59

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

«52-*bis*. I trasferimenti d'azienda a conduzione familiare a favore del coniuge e dei parenti in linea retta per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazione di cui ai commi 47 e seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.60

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 52, inserire il seguente:

«52-*bis*. I trasferimenti d'azienda a favore del coniuge e dei parenti in linea retta per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazione di cui ai commi 47 e seguenti».

Conseguentemente, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

178-*quinquies*. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento».

2.61

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 53, sostituire le parole: «3 ottobre 2006» con le seguenti: «4 ottobre 2006».

Conseguentemente, al comma 107, sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «5 milioni».

2.62

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 53 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «la disposizione dei commi da 47 a 52 non si applicano ai trasferimenti di aziende agricole i cui beneficiari siano soggetti muniti della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione fino a concorrenza degli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.63

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti commi:

«54-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autoveicoli circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale e con più elevati dispositivi di sicurezza, è concesso un contributo pari al 10% del prezzo di acquisto per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. d) con portata pari o superiore a 3,5 tonnellate e lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1». Per l'autoveicolo acquistato con il predetto beneficio è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di quattro anni.

54-ter. Per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lett. d) con portata pari o superiore a 3,5 tonnellate e lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 4» o «euro 5» è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni. Per gli stessi autoveicoli immatricolati come «euro 1», le tasse automobilistiche sono triplicate; per quelli immatricolati come «euro 0», quadruplicate. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, vengono approvate le tabelle relative al pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli sopra indicati.

Motivazione comma 2-bis: La modifica tende ad estendere il beneficio per il ricambio del parco veicolare, previsto dal comma precedente

dello stesso articolo per gli «autocarri leggeri», agli autoveicoli industriali più pesanti al fine di ridurre le emissioni inquinanti ed assicurare maggiori standard di sicurezza stradale. Questo beneficio riscuote il favore della Commissione Europea, che ritiene compatibili con le regole sugli aiuti di stato «gli incentivi necessari e proporzionati per l'acquisto di veicoli più puliti e più compatibili» (cfr. Comunicato TP/06/1220 del 20 settembre 2006).

Motivazione comma 2-ter: L'emendamento proposto tende a realizzare il principio comunitario «chi più inquina, più paga» al fine di salvaguardare concretamente l'ambiente, garantendo comunque un'invarianza di gettito alle entrate delle tasse automobilistiche.

2.64 (riformulato nell'em. x1.0.1)

EUFEMI

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria.».

2.65

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38, è inserito il seguente:

«38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, dopo il comma 179, inserire il seguente:
«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.».

2.66

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

«54-bis. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.

54-ter. L'acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 54-bis. rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.

54-quater. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 54-bis. decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.

54-quinquies. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 54-bis sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

54-sexies. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.

54-septies. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 54-bis. a 54-sexies. è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, dopo il comma 179, aggiungere il seguente:

«179-bis. A decorrere dal gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) è aumentata del 10 per cento.

2.67

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Sostituire il comma 55, con i seguenti commi:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di auto vetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

55-*ter*. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma 55-*bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

55-quater. Le disposizioni di cui ai commi 55, *55-bis* e *55-ter*, che possono essere fruito nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

55-quinquies. All'articolo 2, primo comma, lettera *d*), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata netta del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a*) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b*) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi *55-bis* e *55-ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi *55-bis* e *55-ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

55-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

55-novies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

55-decies. Sono eliminati i comma 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 milioni di euro per ciascun esercizio 2007-2008-2009.

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

55-dodicies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.68

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 55 e sostituirlo con il seguente:

55. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione e' estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2.69

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-*bis*. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 55-*nonies*, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

2.70

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55-bis aggiungere il seguente:

55-*ter*. Per l'acquisto di autovetture, e di veicoli di cui al comma 55-*bis*, omologati dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad

euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di auto vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

2.71

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55-ter aggiungere il seguente:

55-quater. Le disposizioni di cui ai commi 55, 55-bis e 55-ter, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

2.72

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55-quater aggiungere il seguente:

55-quinquies All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 dopo le parole «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, che presentano un indice maggiore o uguale a 180 kw/1000 kg, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

2.73

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 55-quinquies aggiungere il seguente comma.

55-sexies. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 55, il venditore integra la documentazione da consegnare al pub-

blico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: *a)* la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; *b)* la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

2.74

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55-sexies aggiungere il seguente comma.

55-septies. Ai fini dell'applicazione dei commi *55-bis* e *55-ter*, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi *55-bis* e *55-ter* non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2.75

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 55-septies, aggiungere il seguente comma:

55-octies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importa-

trici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.

2.76

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 55-octies, aggiungere il seguente comma:

55-nonies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolito re e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

2.77

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 55-novies, aggiungere il seguente comma:

55-decies. Sono eliminati i commi 56, 60, 61, 62. Lo stanziamento previsto per il comma 59 è stabilito in 70 mila euro per ciascun esercizio 2007 - 2008 - 2009.

2.78

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 55-decies, aggiungere il seguente comma:

55-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

2.79

SCARABOSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 55-undecies, aggiungere il seguente comma:

55-dodicies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

2.80

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, GIRFATTI, ROTONDI, SARO

Respinto

Al comma 59, sostituire da: «l'utilizzo di Gpl e metano» fino alla fine del comma con le parole: «il recupero ambientale di siti altamente inquinati ove sono localizzati impianti di trasformazione di petrolio e suoi derivati, è autorizzata la spesa di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi prioritari, individuati in conferenza Stato-Regioni, saranno emanati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze».

2.81

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alle Regioni a Statuto speciale, titolari del diritto alla riscossione delle imposte e sedi di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.82

PISTORIO, MASSIDA, CUTRUFO, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, titolare del diritto alla riscossione delle imposte e sede di impianti di lavorazione del petrolio e dei suoi derivati, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.83

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 59, è aggiunto il seguente:

«59-bis. Alla Regione Siciliana, a titolo di risarcimento dei danni ambientali ed alla salute è riconosciuta una percentuale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 15 per cento del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio della Regione. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito delle accise si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione Sicilia. Tali risorse saranno destinate al finanziamento per investimenti volti al recupero ambientale e per la realizzazione di un piano straordinario per le infrastrutture regionali. Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi del debito pubblico».

2.84 (testo 2)

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

La Tabella 1 prevista dall'articolo 2, comma 63 è così sostituita:

| | |
|---------------------------------------|---|
| «Ciclomotori e motocicli fino a 11 kw | euro 30; |
| Motocicli oltre a 11 kw | oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza». |

2.84 (v. testo 2)

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

La Tabella 1 prevista dall'articolo 2, comma 63 è così sostituita:

| | |
|------------|--|
| «a) euro 0 | fino a 11 KW euro 26 |
| | per i motocicli con potenza superiore a 11kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; |

-
- b) euro 1 fino a 11 kw euro 23
per i moto cicli con potenza superiore a
11kw, oltre all'importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;
- c) euro 2 fino a 11 kw euro 23
per i motocicli con potenza superiore a
11kw, oltre all'importo anzidetto, sono
dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;
- d) euro 3 fino a 11 kw euro 23
per i motocicli con potenza superiore a
11kw, oltre all'importo anzidetto, sono
dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».
-

2.85 (testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.85 (v. testo 2)

AZZOLLINI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Dopo il comma 64 è inserito il seguente:

«A partire dall'anno d'imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).»

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.86 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere i commi 65-66

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.86 (v. testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi 65-66

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione

dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.87

VENTUCCI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Respinto

Al comma 65, alla lettera c), capoverso 7, apportare le seguenti modifiche:

- a) al numero 7.1 le parole: «4,00» sono sostituite dalle parole: «0,77»;
- b) al numero 7.1 sopprimere l'ultimo periodo;
- c) dopo il capoverso 7, aggiungere il seguente:

«8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presente nelle formalità di un dato giorno:

8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00, il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soggetti autorizzati alla riutilizzo commerciale.».

Conseguentemente:

- a) al comma 66, primo periodo, le parole: «comma 65 e dal» sono soppresse;
- b) dopo il comma 78 aggiungere il seguente: comma 78-bis

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:

- 1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
- 2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al periodo di imposta in corso allo gennaio 2006 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede entro il 15 dicembre all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

2.88

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 71, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dall'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:
«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.»

2.89 (testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni»,

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti de-

terminati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.89 (v. testo 2)

D'ONOFRIO, SCHIFANI, MATTEOLI, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Al comma 71, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «misura del 50 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;

2. dopo le parole «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta Ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni»,

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione dell'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con, esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.90 (testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere il comma 72.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.90 (v. testo 2)

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Sopprimere il comma 72.

2.91

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Al comma 72, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le norme del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 178, inserire i seguenti:

«178-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.

178-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.»

2.204

BALDASSARRI, MATTEOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 73 aggiungere il seguente:

73-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentite le parti sociali, provvede alla revisione delle accise sui carburanti. In presenza di aumenti del prezzo dei carburanti superiori al 5 per cento annui, il Ministero competente procederà all'individuazione di un meccanismo di sterilizzazione al fine di garantire la competitività delle aziende e il potere d'acquisto delle famiglie».

2.92 (testo 2)

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.92 (v. testo 2)

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Sopprimere i commi da 74 a 79.

Conseguentemente alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione pari all'1,5 per cento di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.93

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi da 74 a 79.

2.94

AUGELLO, BALDASSARI

Respinto

Sopprimere il comma 75.

2.200

MATTEOLI, BALDASSARRI

Respinto*Sopprimere il comma 75.*
_____**2.95**

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto*Sopprimere i commi da 82 a 90.*
_____**2.96**

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato*Sopprimere i commi da 82 a 90.*
_____**2.97**

FRANCO Paolo, POLLEDRI

Respinto*Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale».*
_____**2.98**

CASTELLI, SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO Paolo, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto*Al comma 83, lettera a), dopo le parole: «in ragione», inserire le seguenti: «del rispetto del criterio dell'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.».*

2.99

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 83, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale».

2.201

BALDASSARRI, MATTEOLI

Respinto

Al comma 84 aggiungere dopo le parole: «associazioni di consumatori e di utenti» le parole: «e le organizzazioni sindacali».

2.100

FRANCO PAOLO, POLLEDRI, DAVICO, PIROVANO

Respinto

Dopo il comma 89 inserire il seguente:

«89-bis. Le disposizioni dei commi da 82 a 89 si applicano alle concessionarie autostradali le cui convenzioni sono state revisionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

2.101

GRILLO, D'ALÌ, FERRARA, AZZOLLINI, BONFRISCO, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 90 è inserito il seguente:

«90-bis. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con

decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A., l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».

2.102

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi da 91 a 93.

2.103

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 91.

2.104

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 91, sopprimere la lettera b).

2.105AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA,
VENTUCCI, FIRRARELLO**Respinto**

Al comma 91, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per assicurare l'effettiva realizzazione delle forme di collegamento viario e ferroviario stabile tra la Sicilia e le zone limitrofe, nonché degli ulteriori servizi connessi in grado di assicurare un elevato sviluppo economico e sociale delle aree interessate, la società Stretto di Messina s.p.a., entro il 31 dicembre 2006, acquisisce gli studi e la progettazione preliminare riferiti alle predette opere, dà avvio ai conseguenti adempimenti per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la relativa costruzione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, nelle forme della concessione di lavori pubblici, di cui alla parte II, titolo III, capo II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 senza oneri finanziari a carico dei bilanci pubblici, ma con oneri completamente a carico di privati. Al fine di assicurare la massima celerità alla realizzazione dei diversi adempimenti previsti, tutti i termini indicati nel predetto decreto legislativo, e riferibili alle procedure di aggiudicazione della presente concessione, sono ridotti alla metà.».

2.106

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi 92 e 93.

2.107PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO**Respinto**

Al comma 93, sopprimere da: «le modalità di utilizzo» fino alla fine del comma e sostituire con: «le modalità di utilizzo sono stabilite dalle

regioni Sicilia e Calabria nel rispetto delle priorità individuate dalla Commissione Europea con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.108

PISTORIO, CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Al comma 93, dopo le parole: «le modalità di utilizzo sono stabilite» aggiungere il seguente periodo: «privilegiando la realizzazione di infrastrutture trasportistiche di accesso e connessione al Ponte».

2.109

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, COSTA, GIRFATTI

Ritirato

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

«93-bis. Le risorse di cui al comma 92 in ragione delle rispettive porzioni di riporto sono altresì destinate all'integrale realizzazione dell'opera prevista al punto 1 della Delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006».

2.110

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, COSTA, GIRFATTI

Ritirato

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

«93-bis. Le risorse di cui al comma 92 in ragione delle rispettive porzioni di riporto sono altresì destinate all'integrale realizzazione dell'opera prevista al punto 1 della delibera CIPE n. 98 del 29 marzo 2006».

2.111

NARO, D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE, EUFEMI, BACCINI, BUTTIGLIONE, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Ritirato

Dopo il comma 93 aggiungere il seguente:

«93-bis. Nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Sicilia dal precedente comma, 200 milioni di euro devono essere destinati alla Città di Messina per il completamento della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale e relativi assi viari realizzata nel Villaggio Tremestieri ai sensi della Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, per il completamento degli svincoli-gallerie Giostra-Annunziata Collettore Nord e relativo collegamento con la strada Nuova Panoramica dello Stretto e per il completamento e la realizzazione dei nodi di interscambio per l'accesso dalle reti viarie».

2.112

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi da 94 a 99.

2.113

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi 94 e 95.

2.114

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 94, capoverso «Art. 54», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero si articola in» aggiungere le seguenti: «tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento e».

Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole: «, coordinati da un Segretario generale;» al comma 96, sopprimere le lettere a) e c).

2.115

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 95.

2.116

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 96.

2.117

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 96, sopprimere la lettera a).

2.118

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 96, sopprimere la lettera b).

2.119

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 96, sopprimere la lettera c).

2.120

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 97.

2.121

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 98, lettera a), sostituire le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «il Ministero per i beni e le attività culturali.».

2.122

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 100 sostituire le parole: «quaranta unità» con le seguenti: «quarantaquattro unità».

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006.».

2.123

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 103.

2.124

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi 104, 105 e 106.

2.125

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato*Sopprimere il comma 104.*

2.126

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato*Sopprimere il comma 105.*

2.127

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato*Sopprimere il comma 107.*

2.128

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato*Sopprimere il comma 109.*

2.129

CICOLANI

Respinto*Sostituire il comma 115 con il seguente:*

All'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni».

Al relativo onere, pari a euro 162 milioni per l'anno 2006 si provvede:

a) per 120 milioni di euro, con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per 42 milioni di euro, con l'utilizzo di parte del fondo di 80 milioni di euro, di cui al comma 108, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

2.130 (testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Sostituire il comma 116 con il seguente:

«116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento».

Conseguentemente:

«188. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

189. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

190. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191. È soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

192. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione delle somme destinate a contratti di programma e contributi ad aziende pubbliche per l'erogazione di servizi, sono ridotti del 90 per cento per ciascun anno».

2.130 (v. testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA

Sostituire il comma 116 con il seguente:

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere dei versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate quadrimestrali anticipate all'interesse di differimento e di di-

lazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

2.131

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

Comma 116-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). - 1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.

2.132

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese da soggetti non professionisti e non dipendenti dall'impresa nella quale si svolge lo spettacolo."».

2.133

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. I soggetti che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore per le quali percepiscono una retribuzione annua non superiore a 7.000 euro sono tenuti al solo versamento forfetario di 200 euro annui a titolo di contribuzione Enpals. Per tali soggetti non è ob-

bligatoria la denuncia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.134

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 116, inserire il seguente:

«116-bis. I soggetti che solo occasionalmente si esibiscono in manifestazioni musicali o canore e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali previsti dall'Enpals per tali esibizioni qualora l'ammontare annuo della retribuzione percepita non sia superiore a 5.000 euro. Per tali soggetti non è obbligatoria la denuncia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708».

Dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.135

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Ritirato

Dopo il comma 116, inserire i seguenti:

«116-bis. I soggetti che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio e, solo occasionalmente, si esibiscono in manifestazioni musicali o canore sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali previsti dall'Enpals.

116-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo CPS 16 luglio 1947, n. 708 non si applicano nel caso di esibizioni estemporanee rese dai soggetti di cui al comma precedente».

Conseguentemente, dopo il comma 179, inserire il seguente:

«179-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

2.136

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 117, dopo le parole: «23 agosto 1998, n. 400» aggiungere le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale».

2.137

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 117, lettera a), sopprimere le parole: «, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed».

2.138

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 117, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6 e le ore 21; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici, per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti».

2.139

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 118, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Comunque, i regolamenti non possono essere adottati in assenza del parere delle commissioni parlamentari».

2.140

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 120.

2.141

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 121.

2.142

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 121, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.143CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO**Dichiarato inammissibile**

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al comma 2 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "in una delle Camere" sono aggiunte le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici" e dopo le parole: "abbiano presentato le proprie liste" sono aggiunte le seguenti: "anche congiuntamente ad altri movimenti politici"».

2.144

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Sopprimere il comma 122.

2.145

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 123.

2.146

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

*Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti:
«all'anno 2002, fermo rimanendo gli attuali stanziamenti».*

2.147

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

*Al comma 124, sostituire le parole: «all'anno 2006» con le seguenti:
«all'anno 2002».*

2.148

CUTRUFO, MASSIDDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

*Al comma 125, prima delle parole: «all'articolo 3 della legge» ag-
giungere le seguenti: «a decorrere dai contributi relativi all'esercizio
2002».*

2.149

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Abrogare il comma 127.

2.150

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:

«127-bis. Ai fini dell'interpretazione autentica del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermi rimanendo i limiti previsti dal comma 574 del medesimo articolo 1 della legge n. 266 del 2005, il cambio di periodicità si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano».

2.151

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI,
TREMATERA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI,
MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere i commi 128, 129 e 130.

2.152

CUTRUFO, MASSIDA, STRACQUADANIO, SANTINI, ANTONIONE, PISTORIO,
ROTONDI, GIRFATTI, SARO

Respinto

Dopo il comma 128, aggiungere il seguente:

«128-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" sono inserite le seguenti: "e pubblicati interamente in lingua italiana"».

2.153

PALLARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

«130-bis. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, o che abbiano almeno un rappresentante, eletto nella Circoscrizione estero, in uno dei due rami del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi».

2.154

PERRIN, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 131, dopo le parole: «sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono aggiunte le seguenti: «sentite le singole regioni e province autonome interessate».

2.155

AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, BETTAMIO, COSTA, VENTUCCI, FIRRARELLO

Respinto

Sopprimere il comma 136.

Conseguentemente, alle minori entrate si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

2.156

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre».

2.157

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere il comma 137.

2.158

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi da 138 a 145.

Conseguentemente, dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

«181-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) alla lettera *a)*, le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2006».

2.159

BALDASSARRI, VALDITARA, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi da 138 a 145.

2.160

VALDITARA

Respinto

Sopprimere i commi 138, 139, 140, 141 e 142

2.161

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 140, alinea, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «vincolante».

2.162

VALDITARA

Respinto

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra professori ordinari di chiara fama, tra qualificati esperti stranieri, ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di soggetti nazionali che partecipino in modo rilevante al finanziamento dell'università e della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedenti i cinque anni; le relative indennità».

2.163

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Al comma 140, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni, e le relative indennità».

2.202

MATTEOLI, BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

«146-bis. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e delle ricerca (Anvur), nella sua attività istituzionale, ascolta preventivamente le organizzazioni sindacali».

2.164

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.165

VALDITARA

Respinto

Sopprimere i commi 143, 144 e 145.

2.166

VALDITARA, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTICA, MANTOVANO, MARTINAT, MATTEOLI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, NANIA, PARAVIA, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALENTINO, VIESPOLI

Respinto

Sopprimere i commi da 143 a 145.

2.199

MATTEOLI, BALDASSARRI

Respinto

Al comma 143 dopo le parole: «il ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentite le organizzazioni sindacali».

2.167

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere il comma 148.

2.168

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:

«149-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastrutture medesima».

2.169

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi da 155 a 158.

2.170

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato

Sopprimere i commi 155 e 156.

2.171

CICOLANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 155 inserire il seguente:

«155-bis. Per lo svolgimento di particolari compiti e per il raggiungimento dei risultati di scopo i fondi relativi al capitolo 2352 (U.P.B. 05.01.01.00), e rivenienti dalle quote annualmente versate dagli auto trasportatori, e dal capitolo 2449 (V.P.B. 05.01.02.04) di cui alla legge 40/1999 e successive modifiche e integrazioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti sono esclusi da qualsiasi provvedimento di riduzione e/o limitazione della spesa pubblica e le somme disponibili sugli stessi non impegnate dal Comitato centrale per l'Mbo degli Autotrasportatori entro l'esercizio di competenza sono mantenute in bilancio per essere impegnate negli esercizi finanziari successivi».

2.172

SAPORITO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

«158-bis. Il comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così integrato: il Ministro della funzione pubblica impartisce le direttive applicative in ordine alle modalità procedurali richieste per l'immediata attribuzione al personale avente titolo della qualifica di vicedirigenti.».

2.173

SAPORITO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma, aggiungere il seguente:

«158-bis. Il trattamento di favore riconosciuto dal vigente ordinamento al personale dei Ministeri invalido per infortunio sul lavoro o perché colpito da malattia riconducibile a causa di servizio è esteso ai dipendenti dello Stato invalidi in conseguenza di atti di terrorismo e della criminalità organizzata.

In particolare, ai predetti dipendenti è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica ed il diritto alla percezione della intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento per le

assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia per causa di servizio.».

2.174

SAPORITO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 158, aggiungere il seguente:

«158-bis. Nel comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, inserire, dopo locuzione "apposita area", il termine "contrattuale"».

2.175

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Sopprimere i commi da 159 a 162.

2.176

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere i commi 159, 160, 161 e 162.

2.177

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, FORTE, STRACQUADANIO, AUGELLO, AZZOLLINI, BALDASSARRI, BONFRISCO, CICCANTI, FERRARA, POLLEDRI, SAIA, TADDEI, VEGAS, CANTONI, FRANCO PAOLO, BALBONI, BETTAMIO, COSTA, CURTO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, GIRFATTI, PIONATI, VENTUCCI

Respinto

I commi 159, 160, 161 e 162 sono soppressi.

2.178

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Ritirato*Sopprimere i commi da 159 a 162.*

2.179

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Ritirato*Sopprimere i commi da 160 a 161.*

2.180

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto*Al comma 161 sopprimere le parole: «gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni».*

2.181

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto*Al comma 161 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermati ove non revocati».*

2.182

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto*Al comma 161 dopo le parole: «a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «oppure dipendenti da altre amministrazioni o Enti locali».*

2.183

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI, BALDASSARRI

Respinto

Al comma 161, alla fine del secondo periodo dopo la parola: «fiscali», aggiungere le parole: «e dell'agenzia per i servizi sanitari regionali».

Conseguentemente sopprimere il comma 162.

2.184

SAPORITO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 161-ter, 161-quater, 161-quinquies, respinto per la parte restante

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

«161-bis. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente alle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 2007, al regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

161-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi della entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle varie Amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. Nei citati provvedimenti verranno determinati i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.

161-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma dovranno essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, le quali saranno chiamate ad esprimere il parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, verranno trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si dovranno pronunciare entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti dovranno comunque essere emanati.

161-quinquies. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) erano titolari della qualifica di dirigente superiore, viene ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti viene riconosciuta la posizione nel ruolo di Amministrazione, di cui all'articolo 23 del su richiamato decreto legislativo

165/2001, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi viene, altresì corrisposta la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale».

2.185

SAPORITO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/01 è aggiunto il seguente:

"«2-bis. La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165/01 anche al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno, assunto con D.P.R. 340/82, da equiparare nel trattamento stipendiale tabellare ed accessorio al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria che ha già beneficiato dell'art. 15 della legge n. 232 del 1990. La presente disposizione non reca nuovi oneri a carico del Bilancio dello Stato"».

2.186

SAPORITO, BALDASSARRI

Respinto

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.»

2.187

SAPORITO, BALDASSARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. La previsione normativa di cui al comma 2 dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica anche al personale vicedirigenziale previsto dall'art. 17-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001. Il richiamato comma va interpretato nel senso che i contratti collettivi nazionali di lavoro devono precedere per la categoria norme

distinte e separate rispetto a quelle previste per il personale dirigente e per il personale di area C. Alla relativa contrattazione sono ammesse, oltre alle organizzazioni sindacali che soddisfano le condizioni di rappresentatività stabilite dall'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165/2001, anche le organizzazioni sindacali che, esclusivamente in relazione alla categoria vicedirigenziale, raggiungono una soglia di rappresentatività non inferiore al 5 per cento, con riferimento al solo dato associativo».

2.188

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Sopprimere il comma 162.

2.189

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, SAPORITO

Ritirato

Sopprimere il comma 162.

2.190

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Respinto

Al comma 162 sostituire le parole: «cessano ove non confermati» con le seguenti: «sono confermate ove non revocate».

2.191

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO

Respinto

Al comma 162, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «fatti salvi, per gli incarichi a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. L'eventuale ragione spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.192

STORACE, GRAMAZIO, ALLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis (Vicedirigenza) All'articolo 17-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «Nel comparto ministeri è istituita un'apposita separata area della vicedirigenza»;

b) le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «quindici anni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai vicedirigenti compete il trattamento economico, comprensivo delle competenze accessorie, pari all'ottanta per cento di quello previsto per la qualifica dirigenziale di seconda fascia».

2.193

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (Incarichi extragiudiziari). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.194

SAPORITO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Respinto

Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:

«162-bis. - (Incarichi extragiudiziari). – Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza

del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica con effetto retroattivo».

2.195

FORMISANO

Respinto

Dopo il comma 162 inserire il seguente:

«162-bis. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005 sono soppressi, conseguentemente viene ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264».

2.196

CICCANTI, EUFEMI, FORTE, D'ONOFRIO, BUTTIGLIONE, BACCINI, ZANOLETTI, TREMATERRA, MARCONI, DE POLI, FANTOLA, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI

Respinto

Al comma 164, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 1000» con le seguenti: da euro 62.50 a euro 250».

2.197

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 169 inserire i seguenti:

«5. All'art. 72, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogare il comma 2-bis.

6. All'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, abrogare il comma 2-ter.

7. All'articolo 174, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si sostituiscono i commi 4, 5, 6 e 7-*bis* con i seguenti:

"4. Il conducente che oltrepassa per non più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20.

4-*bis*. Il conducente che oltrepassa per più di un'ora il periodo di guida massimo consentito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e ss modifiche ed integrazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 564,01 ad euro 2257,15.

5. Il conducente che effettua un periodo di riposo giornaliero minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni ma, comunque, non inferiore a 6 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 ad euro 2257,15, quando il riposo giornaliero osservato dal conducente sia inferiore a 6 ore.

5-*bis*. Il conducente che effettua un periodo di riposo settimanale minore di quello stabilito dal Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni ma, comunque, non inferiore a 20 ore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20. Tale sanzione è elevata da euro 564,01 ad euro 2257,15, quando il riposo settimanale osservato dal conducente sia inferiore a 20 ore.

5-*ter*. Al conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al Regolamento CEE n. 3820/85 e seguenti modifiche ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro 550,20".

6. Che altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nei commi 5, 5-*bis* e 5-*quater*, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,26 ad euro 171,61.

7-*bis*. Nei casi di cui ai precedenti commi 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 6, l'organo accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo, e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo alla sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione, è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il Comando o l'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore dove, una volta completate le pause o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato sul medesimo verbale. Il Comando o l'Ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo, dopo aver constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, dandone espressa annotazione sul verbale di contestazione della vio-

lazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2257.15 ad euro 9031.87, unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

8. La tabella allegata all'art. 126-bis è integrata come segue:

"art. 174 comma 4, 5 - 1° periodo, 5-bis - 1° periodo, 5-ter, 3 punti;

art. 174 comma 4-bis, 5 - 2° periodo, 5-bis - 2° periodo 6 punti;

art. 174 comma 7-bis 10 punti"».

2.198

PERRIN, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 171, dopo le parole: «sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa alle Regioni che ne facciano richiesta per le dighe ubicate sul proprio territorio».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «fino all'adozione del citato regolamento» sono aggiunte: «o fino alla presa in carico delle competenze da parte della Regione».
